

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3446

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GEREMICCA, ALBORGHETTI, MACIS, ONORATO, COLUMBA, BONETTI MATTINZOLI, BOSELLI, BULLERI, CHELLA, CIOCCI, FABBRI, JOVANNITTI, PALMINI LATTANZI, POLESELLO, SAPIO, SATANASSI, BOCCHI, CASTAGNOLA, CARDINALE, FAGNI, MARTELLOTTI, MANNINO ANTONINO, GASPAROTTO, PICCHETTI, PIERINO, GRADUATA, PETROCELLI, SCARAMUCCI GUAITINI, SANNELLA, SANDIROCCO, SANLORENZO, STRUMENDO, VIRGILI, ZANINI

Presentata il 31 gennaio 1986

Misure urgenti per la graduazione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo e nuove norme per la durata dei contratti di locazione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La drammatica situazione venutasi ancora una volta a creare a seguito della scadenza delle precedenti proroghe dell'esecuzione degli sfratti senza che sia intervenuta una razionale e organica riforma della legge n. 392 del 1978 (equo canone), ci induce a presentare alcune essenziali e urgenti norme legislative miranti all'obiettivo di un gover-

no della situazione, evitando ulteriori aggravamenti delle tensioni sociali in atto.

Resta in ogni caso per noi prioritaria l'esigenza di una riforma organica della legge n. 392 del 1978 da troppo tempo impedita dall'inerzia del Governo e dai contrasti interni alle forze dell'attuale maggioranza. A maggior sottolineatura di questa affermazione basti ricordare che il

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gruppo comunista ha presentato una propria proposta di legge per la riforma dell'equo canone il 12 luglio 1983, cioè il giorno stesso dell'apertura dell'attuale legislatura.

La presente proposta, di cui sollecitiamo l'esame il più rapido possibile, prevede in sintesi quanto segue:

l'istituzione di Commissioni di graduazione a livello comunale e provinciale con i poteri di graduare nel tempo, fino ad un massimo di 18 mesi, l'esecuzione degli sfratti, tenendo conto dell'urgente e improrogabile necessità del locatore, della

sussistenza dei motivi di giusta causa, della disponibilità di alloggi auternativi;

il rinvio automatico (salvo giusta causa) della durata di tutti i contratti in scadenza, fino al 31 dicembre 1986;

infine, per ulteriormente sottolineare la necessità di una riforma organica delle norme in materia di locazione, la presente normativa ha carattere assolutamente transitorio. È previsto infatti che essa resti in vigore fino all'approvazione delle nuove norme di riforma, e comunque fino al termine massimo del 31 dicembre 1986.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge la esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, ivi compresi i provvedimenti fondati su verbali di conciliazione con esclusione di quelli per morosità non sanata, è regolata dalle Commissioni per la graduazione della esecuzione degli sfratti previste dal successivo articolo 2.

ART. 2.

Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge è istituita una Commissione per la graduazione della esecuzione degli sfratti composta dal sindaco, che la presiede, dal questore, dal pretore, e dal presidente dell'IACP competente o da loro delegati.

La Commissione è istituita in tutti i comuni con popolazione non inferiore a 20 mila abitanti. In ciascuna provincia è inoltre istituita una Commissione per la graduazione della esecuzione degli sfratti avente competenze per i comuni con popolazione inferiore a 20 mila abitanti, presieduta dal prefetto o suo delegato.

Alle Commissioni di cui alla presente legge sono attribuiti i seguenti compiti:

a) graduazione nel tempo della esecuzione degli sfratti tenendo conto dei seguenti elementi: urgente e improrogabile necessità del locatore; sussistenza delle condizioni richieste dall'articolo 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392; condizioni economiche del locatario; disponibilità di un alloggio alternativo per il locatario;

b) individuazione degli alloggi disponibili per la locazione sulla base di un censimento dei medesimi realizzato dai comuni.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Le Commissioni decidono sentito il parere delle organizzazioni più rappresentative degli inquilini e dei proprietari.

Le Commissioni hanno facoltà di graduare l'esecuzione degli sfratti per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È sospesa la esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti a uso abitativo, ivi compresi quelli fondati su verbali di conciliazione con esclusione di quelli per morosità non sanata, fino alla istituzione delle Commissioni di cui al presente articolo, e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1986 il contratto di locazione per uso di abitazione può non essere rinnovato solo quando ricorrono i casi previsti dall'articolo 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e con le modalità e i termini ivi previsti.

ART. 4.

Le norme di cui alla presente legge si applicano sino alla entrata in vigore della legge di riforma della legge 27 luglio 1978, n. 392, e comunque non oltre il 31 dicembre 1986.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.